

Scheda Sintetica

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE E COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE

PRODOTTO MY JOY (TARIFFA ILR3A)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e dev'essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

N.B.: i termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato di cui all'allegato Glossario.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione:

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., con sede in Lussemburgo (di seguito indicata come la «Società»), una società di capitali appartenente al Gruppo FWU. La società capo gruppo è FWU AG, avente sede legale a Monaco di Baviera, in Germania.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

Alla data del 31 dicembre 2015, l'ammontare del patrimonio netto della Società, dopo la destinazione dell'utile dell'esercizio 2015, era pari a Euro 33.670.402, di cui Euro 27.200.000 rappresentava l'ammontare del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, e Euro 6.470.402 il totale delle riserve patrimoniali.

Alla medesima data, l'indice di solvibilità riferito al ramo vita era 270,99% e rappresentava il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile (pari a Euro 31.444.543) e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente in Lussemburgo (pari a Euro 11.603.767).

1.c) Denominazione del Contratto:

My Joy

1.d) Tipologia del Contratto:

Il Contratto è una polizza di assicurazione mista sulla vita collegata a gestioni interne separate di attivi. In particolare, il Contratto prevede un meccanismo di partecipazione al rendimento di due gestioni interne separate (Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund) mediante una Rivalutazione della Riserva Libera ricompresa nell'Atlanticlux MD3 Fund. **Il meccanismo della Rivalutazione si applica alle sole Prestazioni Assicurate alla Data di Scadenza (e non alle Prestazioni Assicurate riconosciute in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza), le quali pertanto si rivalutano in base al rendimento della gestione separata di attivi Atlanticlux MD3 Fund. Le Prestazioni Assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società alla Data di Scadenza e in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (Prestazione Caso Morte Minima Garantita).**

1.e) Durata

Durata minima del Contratto: 10 anni

Durata massima del Contratto: 57 anni

Età massima del Contraente e dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta: 59 anni (da calcolarsi quale differenza tra anno della Data di Decorrenza e anno di nascita).

In ogni caso, sia il Contraente che l'Assicurato, ove persona diversa dal Contraente, dovranno non aver già compiuto alla Data di Scadenza il 75° (settantacinquesimo) anno di età.
Non sarà possibile operare variazioni di Assicurato in corso di contratto.

Il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale o totale prima della Data di Scadenza.

Più precisamente, fatto salvo il diritto di Recesso come regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (Articolo 11), il Contraente può richiedere in qualsiasi momento il Riscatto totale prima della Data di Scadenza purché siano state pagate almeno due annualità di Premio e siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza. In tal caso, qualora il Riscatto totale sia richiesto:

- nel corso dei primi due Anni di Polizza, non viene corrisposto alcun valore di Riscatto;
- tra il 3° e il 5° Anno di Polizza, viene corrisposto un valore di Riscatto inferiore al Valore della Polizza calcolato secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Articolo 13);
- dopo il 5° Anno di Polizza, è corrisposto un valore di Riscatto pari al Valore della Polizza, senza applicazione di alcuna penalizzazione.

Il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale prima della Data di Scadenza purché siano state pagate almeno due annualità di Premio, siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza ed il residuo Valore della Polizza alla data di richiesta di Riscatto parziale sia pari ad almeno Euro 1.250.

1.f) Pagamento dei Premi

Periodicità di pagamento dei Premi:

Il Premio è calcolato su base annua ed è dovuto interamente in anticipo all'inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio può essere pagato sia interamente in anticipo all'inizio di ciascun Anno di Polizza sia secondo il piano rateale indicato nella Proposta.

Durata del pagamento dei Premi:

La durata del pagamento dei Premi è pari alla Durata del Contratto.

Premio minimo:

Euro 600 annui o l'equivalente rata mensile pari a Euro 50.

Incremento automatico dinamico del Premio:

A condizione che il Premio scelto dal Contraente non superi l'ammontare annuale di Euro 4.800,00, il Premio è soggetto ad un incremento automatico dinamico che comporta anche un incremento delle Prestazioni Assicurative.

In particolare, gli incrementi di Premio sono effettuati in ciascun Anno di Polizza secondo gli importi percentuali qui di seguito riportati:

- nel 2° e 3° Anno di Polizza, si applicherà un aumento dell'8% su base annuale;
- dal 4° al 9° Anno di Polizza, si applicherà un aumento del 6% su base annuale;
- dal 10° al 14° Anno di Polizza, si applicherà un aumento del 5% su base annuale;
- dal 15° al 18° Anno di Polizza, si applicherà un aumento del 4% su base annuale;
- nel 19° Anno di Polizza e nei successivi Anni di Polizza, si applicherà un aumento del 3% su base annuale.

Nel caso in cui siano stipulati più Contratti con il medesimo Contraente, il suddetto limite di 4.800 euro deve intendersi operativo sul cumulo dei contratti in essere: al superamento della soglia la Società escluderà d'ufficio dall'incremento i contratti originanti l'eccedenza.

L'incremento automatico dinamico del Premio e le disposizioni ad esso relative sopra indicate non trovano applicazione nel caso in cui il Contraente abbia espressamente indicato nella Proposta di rifiutare tale incremento.

Opzione premi aggiuntivi:

In qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto, il Contraente può scegliere di pagare premi aggiuntivi, nel qual caso le Prestazioni Assicurative sono incrementate. Ai fini di chiarezza, nonostante il

Contraente effettui il pagamento di premi aggiuntivi, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita (si veda il successivo punto 3.(b) della presente Scheda Sintetica) non verrà incrementata.

Il premio aggiuntivo è sottoposto alle medesime condizioni contrattuali previste per i premi annui.

2. Caratteristiche del Contratto

Il Contratto è caratterizzato da obiettivi di investimento e risparmio realizzati mediante il versamento e, quindi, l'investimento dei Premi (e degli eventuali premi aggiuntivi) nelle gestioni interne separate denominate Atlanticlux MD Funds. Il Contratto ha un orizzonte temporale di lungo termine, pertanto è volto all'accumulo di un capitale nel lungo termine e consente il raggiungimento del miglior risultato solo alla Data di Scadenza. Il Contratto non è adatto a coloro che hanno esigenze o finalità di investimento differenti.

La Società si impegna a pagare una Prestazione Assicurativa monetaria sia nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Data di Scadenza sia nel caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (premorienza) come sinteticamente illustrato al punto 3. a seguire. In particolare, la Società garantisce il pagamento al Contraente, solo alla Data di Scadenza, di un capitale minimo pari a tutti gli Importi Investiti e ai Rendimenti di Rivalutazione.

Una parte del Premio versato (ovvero, in caso di Riduzione, una parte del Valore della Polizza) viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio demografico (rischio di mortalità) previsto dal Contratto. Tale parte del Premio, così come quella parte del Premio trattenuta a titolo di Costo (si veda la Sezione C della Nota Informativa), non concorrono alla formazione del capitale che viene corrisposto dalla Società quale Prestazione Assicurativa alla data di Scadenza.

Il Contratto prevede l'applicazione di un meccanismo di Rivalutazione.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle Prestazioni Assicurative e dei valori di Riduzione e di Riscatto, riportato alla sezione E della Nota Informativa, per l'illustrazione degli effetti del meccanismo della Rivalutazione sulle prestazioni assicurative.

Si segnala che la Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Si precisa che la determinazione delle prestazioni assicurative viene effettuata in base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative:

(a) Prestazione Assicurativa in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, la Società corrisponde al Beneficiario (o Beneficiari) il Valore della Polizza calcolato a quella data.

Il Valore della Polizza alla Data di Scadenza non è mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza.

In ciascuno degli ultimi cinque (5) Anni di Polizza, al più tardi a partire dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente pagati, la Società riconosce una maggiorazione del Valore della Polizza nella misura di un bonus a scadenza, il cui valore dipende dal rendimento dell'Atlanticlux MD3 Fund, dalla Durata del Contratto e dall'ammontare dei Premi pagati.

(b) Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (premorienza)

In caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, la Società corrisponde al Beneficiario (o Beneficiari) un importo pari al maggiore ammontare tra il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato e la Prestazione Caso Morte Minima Garantita.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita è garantita dalla Società solo in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

A condizione che alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di Riduzione, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita è pari all'importo indicato nella Polizza e non sarà comunque superiore all'ammontare di Euro 75.000. Anche nel caso in cui siano stipulati più Contratti aventi come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite pattuite in ciascuno di tali Contratti non potrà essere in ogni caso superiore all'ammontare complessivo di Euro 75.000 e, quindi, non verranno pagate dalla Società somme superiori a tale importo. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di età, il suindicato limite di Euro 75.000 è ridotto a Euro 7.500.

Tuttavia, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato sia avvenuto nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza in conseguenza delle malattie e/o circostanze ricomprese nell'elenco di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società corrisponde comunque il solo Valore della Polizza.

(c) Opzioni contrattuali

Il Contraente può scegliere di aderire alle seguenti opzioni:

- Premi aggiuntivi. Ciascun premio aggiuntivo non potrà essere inferiore a Euro 600 annui o all'equivalente rata mensile di Euro 50

* * *

In caso di Riscatto o di Riduzione, il Contraente sopporta il rischio di ottenere, come prestazioni assicurative, un importo inferiore ai Premi versati.

Qualora non abbia versato per intero le prime 2 (due) annualità di Premio, il Contratto si risolve automaticamente e il Contraente perde l'eventuale Premio e le eventuali rate di Premio già versati, ivi inclusi gli eventuali premi aggiuntivi (si veda la Nota Informativa alla Sezione D).

Maggiori informazioni sono fornite nella Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative previste ed i meccanismi di Rivalutazione sono regolati dagli Articoli 1, 2, 3, 4 e 16 delle relative Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso di tutti i premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione C della Nota Informativa.

I Costi gravanti sui Premi (e sugli eventuali premi aggiuntivi) versati, così come quelli prelevati dall'Atlantclux MD3 Fund e Atlantclux MD2 Fund riducono l'ammontare di qualsiasi prestazione assicurativa corrisposta al Contraente o Beneficiario (Beneficiari).

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al Premio versato con espressa esclusione degli eventuali premi aggiuntivi.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di Riscatto nei primi Anni di Polizza può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° Anno di Polizza.

Ipotesi adottata

Premio (annuo): Euro 1.500

In base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne

Età: 45

Tasso di rendimento degli attivi: 2% annuo

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Durata del Contratto: 15 anni

Anno di Polizza	CPMA
5	18,57%
10	6,47%
15	2,62%

Durata del Contratto: 20 anni

Anno di Polizza	CPMA
5	21,46%
10	7,19%
15	3,52%
20	1,53%

Durata del Contratto: 25 anni

Anno di Polizza	CPMA
5	28,54%
10	8,82%
15	4,20%
20	2,60%
25	1,16%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund

Atlanticlux MD3 Fund è una gestione interna separata per la quale la Società ha elaborato una particolare strategia di investimento degli attivi sottostanti specifica per questo prodotto. Tale strategia si basa sull'adozione di un modello tecnico di calcolo avente parametri specifici e predefiniti.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Atlanticlux MD3 Fund nel passato esercizio ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si ricorda che la gestione separata MD3 Fund fu costituita nel giugno 2011.

Anno	Rendimento della gestione interna separata "Atlanticlux MD3 Fund"	Rendimento minimo riconosciuto ai contraenti	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2011	2,65%	2,65%	4,89%	2,73%
2012	7,17%	7,17%	4,64%	2,97%
2013	15,20%	15,20%	3,35%	1,17%
2014	4,70%	4,70%	2,08%	0,21%
2015	11,61%	11,61%	1,19%	- 0,17%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità, leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Atlantclux Lebensversicherung S.A., Sede secondaria in Italia a Milano, è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

La rappresentante legale
Antonella Pasotti



Nota Informativa

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE
E COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE**

—

PRODOTTO MY JOY (TARIFFA ILR3A)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., con sede legale in Lussemburgo, è una società di capitali appartenente al Gruppo FWU. La società capogruppo è FWU AG, avente sede legale a Monaco di Baviera, Germania.

- Indirizzo della sede legale: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo
- Indirizzo della Sede secondaria in Italia: Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia
- Sito internet: www.atlanticlux.it
- Telefono: +39 02 6706065
- Indirizzo e-mail: info@atlanticlux.it PEC contactatl@legalmail.it
- Fax: +39 02 67481426
- Numero verde: 800-816816

Atlanticlux Lebensversicherung S.A. è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita ed è soggetta al controllo del *Commissariat Aux Assurances*, con sede in Lussemburgo.

Atlanticlux Lebensversicherung S.A. opera in Italia in regime di stabilimento mediante la propria Sede secondaria in Italia sopra indicata ed è iscritta presso l'Ivass all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il n. I.00065. La Società non investe i Premi (e gli eventuali premi aggiuntivi) in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte

Si precisa che la determinazione delle prestazioni assicurative viene effettuata in base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Non è possibile operare variazioni di assicurato in corso di contratto.

2.1 Durata del Contratto

La Durata del Contratto viene stabilita a scelta del Contraente tra un minimo di 10 (dieci) anni ed un massimo di 57 (cinquantasette) anni, a condizione che sia il Contraente che l'Assicurato, ove persona diversa dal Contraente, non superino i 75 (settantacinque) anni di età alla Data di Scadenza e i 59 (cinquantanove) anni di età alla data di sottoscrizione della Proposta (quest'ultima da calcolarsi quale differenza tra anno della Data di Decorrenza e anno di nascita). Il Contraente deve essere residente in Italia, ancorché cittadino straniero.

La Durata del Contratto è quella indicata nella Polizza.

2.2 Prestazioni Assicurative

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di Prestazioni Assicurative:

- Prestazione Assicurativa in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza;

- Prestazione Assicurativa in caso di premorienza dell'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio delle singole Prestazioni Assicurative si rinvia ai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Articolo 1 (Prestazioni Assicurative), Articolo 3 (Prestazione Assicurativa Minima Garantita alla Data di Scadenza) e Articolo 4 (Rischio morte).

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente pagati, la Società riconosce una maggiorazione del Valore della Polizza nella misura di un bonus a scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 2 (Incremento del Valore della Polizza mediante un bonus a scadenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per informazioni riguardo alle prestazioni assicurative riconosciute dalla Società in caso di Riduzione e Riscatto da parte del Contraente, si rinvia al punto 11 della presente Nota Informativa.

Avvertenza: il Contratto prevede periodi di sospensione e limitazione della copertura assicurativa di rischi.

In particolare, IN OGNI CASO LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CORRISPONDE DALLA SOCIETÀ È COMUNQUE PARI AL SOLO VALORE DELLA POLIZZA CALCOLATO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

(A) QUALORA IL DECESSO DELL'ASSICURATO SIA AVVENUTO NEL CORSO DEI PRIMI 3 (TRE) ANNI DI POLIZZA E SIA STATO CAUSATO DALLE MALATTIE DI SEGUITO INDICATE O DALLE CONSEGUENZE CHE SI PROVINO ESSERSI PRODOTTE IN VIRTÙ DELLE MEDESIME MALATTIE:

- tumore
- tumore al cervello
- attacco cardiaco
- difetto cardiaco congenito
- apoplezia
- diabete
- abuso di droga e/o alcool
- tubercolosi
- epatite
- sindrome HIV
- trombosi e/o embolia
- sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)
- patologie ereditarie e/o autoimmuni e collagenosi
- asma bronchiale
- infiammazione cronica delle viscere (*Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn*).

e

(B) QUALORA IL DECESSO DELL'ASSICURATO SI SIA VERIFICATO (IN QUALSIASI MOMENTO NEL CORSO DELLA DURATA DELLA POLIZZA) IN RELAZIONE AGLI EVENTI DI SEGUITO INDICATI:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari);
- partecipazione dell'Assicurato ad atti di rilevanza penale;
- guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi connessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l'Assicurato abbia partecipato attivamente.

Si precisa che il capitale liquidabile alla Data di Scadenza del Contratto (la Prestazione Assicurativa alla Data di Scadenza) è il risultato della capitalizzazione, secondo i meccanismi previsti nel Contratto, di tutti i Premi (e degli eventuali premi aggiuntivi) versati dal Contraente, al netto dei costi e delle porzioni di Premio utilizzate per far fronte al rischio di mortalità (nel caso in cui il Contraente abbia esercitato la Riduzione del Contratto, tali porzioni sono prelevate dal Valore della Polizza).

2.3 Garanzie Offerte

Salvo il caso di decesso dell'Assicurato prima della Scadenza, come di seguito indicato al presente punto 2.3 la Società non garantisce la preservazione del capitale nel corso della Durata del Contratto e riconosce una garanzia di minimo solo alla Data di Scadenza. In particolare, la Società garantisce che il Valore della Polizza alla Data di Scadenza non è mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza.

Gli Importi Investiti corrispondono ai Premi (e agli eventuali premi aggiuntivi) versati dal Contraente, al netto dei Costi dedotti dalla Società, nonché delle porzioni di Premio (o, in caso di Riduzione, dei prelievi effettuati dal Valore della Polizza) utilizzate per la copertura del rischio di mortalità. Il valore dei Rendimenti di Rivalutazione dipende dal rendimento della gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund.

La Società garantisce altresì una Prestazione Assicurativa minima in caso di premorienza dell'Assicurato.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita è garantita dalla Società nel solo caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

A condizione che alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di Riduzione, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita è pari all'importo indicato nella Polizza e non sarà comunque superiore all'ammontare di Euro 75.000. Anche nel caso in cui siano stipulati più Contratti aventi come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite pattuite in ciascuno di tali Contratti non potrà essere in ogni caso superiore all'ammontare complessivo di Euro 75.000 e, quindi, non verranno pagate dalla Società somme superiori a tale importo. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di età, il suindicato limite di Euro 75.000 è ridotto a Euro 7.500.

Qualora invece alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato il Contraente abbia già richiesto la Riduzione del Contratto, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita, in caso di decesso dell'Assicurato, sarà pari al 10% della totalità dei Premi versati (con espressa esclusione degli eventuali premi aggiuntivi che siano stati versati dal Contraente) fino alla data di efficacia della Riduzione.

3. Premi

L'entità del Premio dovuto è determinata in relazione alle garanzie offerte, alla loro durata e ammontare, alla durata del periodo di versamento dei Premi ed all'età dell'Assicurato.

A condizione che il Premio scelto dal Contraente non superi l'importo annuale di Euro 4.800, il Premio è soggetto ad un incremento automatico dinamico, che comporta anche l'incremento delle Prestazioni Assicurative. In particolare, gli incrementi del Premio vengono applicati ad ogni Anno di Polizza secondo i seguenti importi percentuali:

- nel secondo e terzo Anno di Polizza, si applicherà un incremento dell'8% su base annua;
- dal quarto al nono Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 6% su base annua;
- dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 5% su base annua;
- dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 4% su base annua;
- dal diciannovesimo Anno di Polizza in poi, si applicherà un incremento del 3% su base annua.

Nel caso in cui siano stipulati più Contratti con il medesimo Contraente, Pagatore o Titolare effettivo del rapporto il suddetto limite di 4.800 euro deve intendersi operativo sul cumulo dei contratti in essere: al superamento della soglia la Società escluderà d'ufficio dall'incremento i contratti originanti l'eccedenza.

Prima dell'inizio di ciascun Anno di Polizza, la Società comunicherà al Contraente, anche tramite email o fax o qualsiasi altro mezzo elettronico, l'incremento pianificato per il Premio annuo previsto per quell'Anno di Polizza. Nel caso in cui il Contraente non rifiuti espressamente l'incremento prima della data specificata, il Premio dovrà essere corrisposto nell'ammontare incrementato ai sensi del meccanismo automatico sopra descritto.

Affinché le condizioni sopra indicate relative all'incremento automatico dinamico del Premio non trovino applicazione, il Contraente dovrà espressamente indicare nella Proposta di non volervi aderire.

Al fine di garantire il pagamento della Prestazione Caso Morte Minima Garantita, la Società preleva una parte del Premio versato per far fronte al rischio di mortalità (tale prelievo viene effettuato sul Valore della Polizza nel caso in cui il Contraente abbia esercitato la Riduzione del Contratto). Tale porzione di Premio è calcolata sulla base dei seguenti dati: il rischio di mortalità risultante dalle tabelle SIM/SIF 92 in base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, l'età dell'Assicurato alla data di prelevamento e l'importo della Prestazione Caso Morte Minima Garantita. Tale porzione di Premio varia nel corso della Durata del Contratto. In particolare, la porzione di Premio prelevata potrebbe aumentare in conseguenza della variazione dell'età dell'Assicurato nel corso della Durata del Contratto.

IL DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RISCATTO TOTALE PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA È GARANTITO IN QUALSIASI MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PURCHÉ SIANO STATE PAGATE ALMENO DUE ANNUALITÀ DI PREMIO E SIANO TRASCORSI 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA. CIONONOSTANTE, NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE ESERCITI IL DIRITTO DI RISCATTO NEL CORSO DEI PRIMI 24 MESI, LA SOCIETÀ NON È TENUTA A CORRISPONDERE ALCUN VALORE DI RISCATTO E IL CONTRAENTE PERDE QUANTO FINO A QUEL MOMENTO VERSATO.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE IL VALORE DELLA POLIZZA RESIDUO SIA PARI AD ALMENO EURO 1.250, PURCHÉ SIANO STATE PAGATE ALMENO DUE ANNUALITÀ DI PREMIO E SIANO TRASCORSI 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SE L'IMPORTO DEL PREMIO INDICATO DAL CONTRAENTE NELLA PROPOSTA È PARI AL MINIMO CONSENTITO AI SENSI DEL CONTRATTO (EURO 600 ANNUI O L'EQUIVALENTE RATA MENSILE DI EURO 50), IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE SOLO DOPO AVER VERSATO ALMENO 6 (SEI) ANNUALITÀ DI PREMIO.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE IL VALORE DELLA POLIZZA SIA PARI AD ALMENO EURO 1.250, PURCHÉ SIANO STATE PAGATE ALMENO LE PRIME DUE ANNUALITÀ DI PREMIO E SIANO TRASCORSI 24 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SE L'IMPORTO DEL PREMIO INDICATO DAL CONTRAENTE NELLA PROPOSTA È PARI AL MINIMO CONSENTITO AI SENSI DEL CONTRATTO (EURO 600 ANNUI O L'EQUIVALENTE RATA MENSILE DI EURO 50), IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE SOLO DOPO AVER VERSATO ALMENO 6 (SEI) ANNUALITÀ DI PREMIO.

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è dovuto interamente in anticipo all'inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio può essere pagato sia interamente in anticipo sia secondo il piano rateale indicato nella Proposta. Nessun costo aggiuntivo viene addebitato al Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Il Premio minimo è pari a Euro 600 annui o all'equivalente rata mensile di Euro 50.

Il pagamento del primo Premio (ove il primo Premio sia pagato interamente in anticipo) o della prima rata del primo Premio (ove il primo Premio sia pagato secondo un piano rateale) alla sottoscrizione del Contratto nonché di ogni Premio o rata di Premio successivo al primo pagamento dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento indicate sul modulo di proposta.

Qualsiasi forma di pagamento scelta dovrà avere quale diretto beneficiario ATLANTICLUX S.A. e dovrà essere NON TRASFERIBILE.

Diverse modalità di corresponsione del Premio dovranno essere preventivamente autorizzate da ATLANTICLUX S.A. tramite l'intermediario ed indicate nell'apposito spazio sul modulo di proposta.

Nel caso di pagamenti effettuati in favore di un soggetto diverso da "Atlanticlux Lebensversicherung S.A." o "Atlanticlux S.A." ovvero nel caso di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate sul modulo di proposta, la Società intenderà il pagamento come non effettuato.

Per il circuito SEPA, il codice identificativo unico di ATLANTICLUX S.A. (SEPA CID) è IT500010000094093500216

Per gli addebiti diretti SEPA, gestiti sul circuito europeo, si conviene che l'anticipo per l'inoltro della pre-notifica verrà adeguato ai tempi minimi di comunicazione previsti dai processi informatici interbancari.

Avvertenza: Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento di Premi o per qualunque altra ragione.

Gli intermediari possono ricevere dal Contraente, quale corresponsione del primo Premio o della prima rata di Premio nonché di ogni rata di Premio successiva, titoli di pagamento solo se intestati direttamente alla Società e muniti della clausola di non trasferibilità.

Qualora il Contraente opti per il versamento di premi aggiuntivi (si veda l'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione), le Prestazioni Assicurative verranno incrementate mentre la Prestazione Caso Morte Minima Garantita non sarà soggetta ad alcun incremento.

Quanto alla porzione di ciascun Premio (o di ciascun premio aggiuntivo ove versato) destinata all'investimento (Importi Investiti), la Società investe una quota di tale porzione nell'Atlanticlux MD2 Fund e il restante importo nell'Atlanticlux MD3 Fund. Gli attivi sottostanti l'Atlanticlux MD3 Fund e l'Atlanticlux MD2 Fund sono gestiti secondo i termini e i criteri indicati nel documento Allegato 1 alle Condizioni Generali di Assicurazione («Regolamento delle gestioni separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund»).

Si precisa che ciascun Premio (o rata di Premio, ove sia selezionato un piano rateale di pagamento dei Premi), nonché ciascun premio aggiuntivo ove versato, non appena ricevuto dalla Società, viene investito per un periodo pari a 6 settimane in un conto di investimento della Società con interesse a tasso fisso. Il primo giorno lavorativo successivo allo scadere di tale periodo, la porzione di ciascun Premio (o di rata di Premio), nonché di ciascun premio aggiuntivo ove versato, destinata all'investimento, come incrementata in virtù degli interessi maturati fino a quel momento, viene investita nell'Atlanticlux MD3 Fund e nell'Atlanticlux MD2 Fund.

La Società calcola l'ammontare da investire nell'Atlanticlux MD2 Fund tenendo conto della restante Durata del Contratto, del corrente tasso di interesse garantito dagli zero coupon nei quali sono investiti gli attivi dell'Atlanticlux MD2 Fund e del valore nominale dell'ammontare che la Società si è impegnata a garantire alla Data di Scadenza.

Nel determinare la porzione di ciascun Importo Investito da destinare all'Atlanticlux MD2 Fund, la Società tiene conto dei fattori sopra indicati avendo quale obiettivo il raggiungimento alla Data di Scadenza di quell'ammontare il cui valore nominale rappresenta la garanzia di minimo offerta dalla Società per la Data di Scadenza. Le porzioni destinate all'investimento nell'Atlanticlux MD2 Fund potranno variare in ciascun mese. L'andamento è nel senso di un incremento di dette porzioni nel corso della Durata del Contratto.

4. Rivalutazione delle Prestazioni Assicurative

Il Contratto appartiene ad una speciale categoria di contratti di assicurazione sulla vita (Ramo I) per i quali la Società riconosce un Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera. Per tale ragione, la Società gestisce le Riserve Libere in una gestione patrimoniale interna separata denominata Atlanticlux MD3 Fund secondo i termini e criteri indicati nel documento Allegato 1 alle Condizioni Generali di Assicurazione («Regolamento delle gestioni separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund»).

La Società calcola e investe i Rendimenti di Rivalutazione della Riserva Libera nella misura e secondo le modalità indicate all'Articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di Rivalutazione delle Prestazioni Assicurative, si rinvia alla Sezione E della presente Nota Informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle Prestazioni Assicurative e dei valori di Riduzione e di Riscatto.

Il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata è consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul Premio

La Società trattiene un costo da ciascun Premio pagato dal Contraente nella misura di seguito indicata.

Costi	Mese 1 – 48	Mese 49 e successivi
Commissione Iniziale	In caso di Premio fisso (vale a dire qualora il Contraente non abbia aderito all'opzione di cui all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione), viene prelevato da ciascun Premio o rata di Premio (qualora il Contraente abbia scelto di rateizzare il pagamento del Premio) lo 0,15425% dell'ammontare complessivo dei Premi pagabili per la durata prevista del piano dei versamenti. Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 35 anni, il periodo di pagamento dei Premi è stabilito convenzionalmente in 35 anni al fine del calcolo della Commissione Iniziale. Qualora trovi applicazione l'incremento automatico dinamico del Premio, ai fini del calcolo della Commissione Iniziale, l'ammontare complessivo dei Premi pagabili è aumentato del 35,0%.	nessun costo
Commissione di Incasso dei premi	3,0% di ciascun Premio versato.	3,0% di ciascun Premio versato

Costi	Mese 1 – 120	Mese 121 e successivi
Spese Commerciali	Le spese commerciali sono calcolate moltiplicando l'importo di riferimento per un tasso indicato nella tabella seguente. Il tasso è determinato sulla base del periodo di pagamento dei Premi e, nell'ambito della Durata del Contratto, del mese nel quale le spese commerciali vengono prelevate. L'importo di riferimento è calcolato sottraendo mensilmente dalla porzione mensile di Premio pagato la commissione iniziale, la commissione di incasso Premi, il costo mensile del rischio di mortalità ed i prelievi sui fondi interni come definiti al successivo punto 5.2	nessun costo

Tabella dei tassi ai fini del calcolo delle spese commerciali:

Periodo di pagamento dei Premi (in anni)	Mese 1 - 36	Mese 37 - 48	Mese 49-60	Mese 61 - 120	Mese 121 e successivi
Fino a 20	40,0%	10,0%	10,0%	7,5%	0,0%
21 - 25	40,0%	30,0%	30,0%	7,5%	0,0%
26 -30	70,0%	80,0%	85,0%	7,5%	0,0%
31 e oltre	90,0%	90,0%	95,0%	7,5%	0,0%

Premio per rischio morte: ai fini della copertura della Prestazione Caso Morte Minima Garantita, una parte del Premio versato, calcolata sulla base delle tavole di rischio di mortalità SIM/SIF 92 in base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di mortalità previsto dal Contratto. Tale ammontare grava sul Valore della Polizza nel caso in cui il Contraente abbia esercitato il diritto di Riduzione del Contratto.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento al premio per il rischio di morte, nessun altro costo di cui al presente punto 5.1.1 verrà trattenuto dalla Società e prelevato dal Valore di Polizza nel caso di Riduzione del Contratto.

Il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata contenente l'illustrazione del costo derivante dalla specifica combinazione delle predette variabili è consegnato al Contraente al più tardi al momento della conclusione del Contratto.

5.1.2 Costi gravanti sui premi aggiuntivi

La Società trattiene un costo pari al 6,0% di ciascun premio aggiuntivo versato dal Contraente.

5.1.3 Costi per Riscatto

In caso di Riscatto, il relativo costo si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente percentuale determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Costo
Fino a 24	100%
25-42	75%
43-60	50%
61 e ss.	0%

5.1.4 Costi di Recesso

In caso di Recesso dal Contratto, la Società trattiene un importo pari a Euro 40 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per il ritiro del Contratto.

5.2. Altri costi trattenuti dalla Società e costi prelevati dall'Atlanticlux MD3 Fund

5.2.1 Prelievi della Società sull'Atlanticlux MD3 Fund

La Società trattiene dalla gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund un ammontare calcolato come segue:

- 0,3% annuo, calcolato sulla somma di tutti gli attivi sottostanti le gestioni interne separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund; più
- 0,3% annuo, calcolato sulla somma di tutti gli attivi sottostanti la sola gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund.

Tale ammontare viene trattenuto dalla Società mediante prelievi mensili.

5.2.2 Prelievo sul Rendimento

Ogni qual volta il rendimento trimestrale dell'Atlanticlux MD3 Fund sia superiore all'1%, la Società ha diritto a trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto è limitato al Prelievo sul Rendimento della sola gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund e ad un ammontare pari al 20% della porzione del rendimento trimestrale della sola gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund eccedente il predetto 1%.

5.2.3 Costo per la gestione di Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione interna separata Atlanticlux MD2 Fund è gestita direttamente dalla Società mentre la gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund è gestita da Premium Select Lux S.A., una società lussemburghese appartenente al Gruppo FWU. Attualmente, non viene applicato alcun costo per la gestione dell'Atlanticlux MD2 Fund mentre il costo per la gestione dell'Atlanticlux MD3 Fund viene prelevato direttamente dalla stessa Atlanticlux ed è pari al 2,0% annuo, calcolato sulla somma di tutti gli attivi dell'Atlanticlux MD3 Fund oggetto della gestione.

In ogni caso, la Società si riserva il diritto sia di condurre direttamente, in tutto o anche solo in parte, la gestione dell'Atlanticlux MD3, sia di affidare in outsourcing, anche solo parzialmente, il servizio di gestione dell'Atlanticlux MD3 a soggetti terzi, anche appartenenti al Gruppo FWU (anche diversi da Premium Select Lux S.A.). Inoltre, la Società darà comunicazione al Contraente di ogni incremento dei costi applicati in relazione alla gestione dell'Atlanticlux MD2 Fund e/o dell'Atlanticlux MD3 Fund.

5.3 Quota dei costi percepita dall'intermediario

L'intermediario percepisce una commissione media dell'importo complessivo dei costi applicati al Contratto specificati in questo punto 5 come segue:

Costi descritti nel paragrafo 5	Media percentuale dei Costi ricevuti dall'intermediario a titolo provvigionale
Commissione iniziale	65,0%
Commissione per l'incasso dei premi	67,0%
Spese commerciali	0,0%
Costi per Riscatto	0,0%
Costi di Recesso	0,0%
Prelievi della Società sull'Atlanticlux MD3 Fund	30,0%
Prelievo sul rendimento	0,0%
Consulenza finanziaria	0,0%
Costi sui premi aggiuntivi	67,0%
Costi per la gestione dell'Atlanticlux MD3 Fund	0,0%

6. Sconti

Il Contratto non prevede l'applicazione di sconti di Premio.

7. Regime fiscale

E' riportato di seguito il regime fiscale applicabile. Il regime descritto si riferisce a quello in vigore al momento della conclusione del Contratto.

7.1. Tassazione

7.1.1 Imposta sul Premio

In virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, i Premi pagati (incluso qualsiasi premio aggiuntivo) sono esenti dall'imposta sul Premio ai sensi dell'Articolo 11 della Tariffa allegato C alla Legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961.

7.1.2. Imposta sulle Prestazioni Assicurative

Le somme dovute dalla Società in relazione alla presente assicurazione sulla vita:

- qualora corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sul reddito se a copertura del rischio demografico (Articolo 34, comma 5, del DPR n. 601 del 29 settembre 1973);
- sono soggette ad un'imposta sostitutiva innalzata dagli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, con effetto dal 1 luglio 2014, dal 20% al 26%, da applicarsi sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei Premi (incluso qualsiasi premio aggiuntivo) versati (Articolo 26-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973). È previsto a titolo di beneficio fiscale che la base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva del 26% va determinata con assoggettamento ridotto per la quota di proventi derivante da investimenti della Società in titoli pubblici ed equiparati, italiani ed esteri¹. Nel caso in cui l'ammontare dovuto in conseguenza al Riscatto o alla Data di Scadenza del Contratto sia liquidato a favore di una persona fisica imprenditore individuale in relazione alla sua attività di impresa, la differenza tra (i) l'ammontare del capitale corrisposto al Beneficiario (o Beneficiari) e (ii) il totale dei Premi versati in relazione al Contratto concorrerà a formare il reddito di impresa del Beneficiario (o Beneficiari).

7.1.3. Detrazioni di imposta IRPEF in relazione ai Premi versati

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 102/2013, sono state introdotte nuove previsioni in materia di detrazione d'imposta applicabile sui premi versati. In particolare il Contraente ha il diritto di applicare, nel proprio reddito imponibile annuo, una detrazione dall'imposta per la parte del Premio (così come per la parte di ciascun premio aggiuntivo, ove versato) specificamente destinata alla copertura del rischio morte, del rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% e del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Ai

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, la differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei Premi (incluso qualsiasi premio aggiuntivo) versati è assunta al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "white list". Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei predetti titoli direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ovvero europei, di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. 600/1973 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della L. 77/1983. La percentuale è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del Contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il Contratto o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

sensi dell'Articolo 15, comma 1, lettera f) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, tale detrazione è pari al 19% della porzione di Premio (o della porzione di ciascun premio aggiuntivo, ove versato) destinata alla copertura del rischio morte e del rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, ma nella misura di un importo massimo di Euro 530,00. Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana l'importo massimo è stabilito in Euro 1.291,14.

7.1.4. Imposta sulle successioni

Il Contratto non è soggetto ad imposta in caso di successione *mortis causa* dell'Assicurato.

7.1.5. Tasse e imposte

Ove applicabili, tasse e imposte, presenti e future, relative al Contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario (Beneficiari) o degli aventi diritto, secondo le norme vigenti di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del Contratto

Si rinvia all'Articolo 8 (Conclusione ed efficacia del Contratto) delle Condizioni Generali di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei Premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi successivi al primo Premio, con i seguenti effetti negativi:

- (a) nel caso di mancato pagamento integrale delle prime due annualità di Premio, il Contratto si risolve con perdita dei Premi già versati che restano acquisiti dalla Società; in tal caso, nulla è dovuto al Contraente da parte della Società;
- (b) nel caso di pagamento integrale delle prime due annualità di Premio e trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza, il Contratto si risolve con liquidazione del valore di Riscatto calcolato secondo le previsioni di cui al successivo punto 10.

Si segnala peraltro che il Contraente ha altresì facoltà di interrompere i versamenti dei Premi successivi alla seconda annualità di Premio mantenendo tuttavia in vigore il Contratto fino alla Data di Scadenza per una Prestazione Assicurativa ridotta, a condizione che il Valore della Polizza non sia inferiore a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) (clausola di Riduzione).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Articolo 10 (Casi di scioglimento anticipato del Contratto), Articolo 11 (Diritto di Recesso), Articolo 12 (Riduzione) e Articolo 13 (Riscatto).

10. Riscatto e Riduzione

Il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto, in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza, a condizione che siano state versate almeno due annualità di Premio e siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza, inoltrando una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data in cui il Contraente intende esercitare il Riscatto. Il Riscatto ha l'effetto di sciogliere anticipatamente il Contratto con versamento da parte della Società del valore di Riscatto.

Il valore di Riscatto si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Riscatto
Fino a 24	0
25-42	0,25
43-60	0,5
61 e ss.	1

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto, prima della Data di Scadenza, a condizione che il Valore della Polizza residuo sia pari ad almeno Euro 1.250, che siano state versate almeno due annualità di Premio e siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza. Ne consegue che se, a titolo esemplificativo, l'importo del Premio indicato dal Contraente nella Proposta è pari al minimo consentito ai sensi del Contratto (Euro 600 annui o l'equivalente rata mensile di Euro 50), il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale solo dopo aver versato almeno 6 (sei) Premi annui.

Per il Riscatto parziale, il Contraente è tenuto ad inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui intende esercitare tale diritto.

Il Riscatto parziale, che è sottoposto alle medesime condizioni contrattuali previste per il Riscatto totale, non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza residuo, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione.

Il Contraente può richiedere la Riduzione del Contratto interrompendo il pagamento dei premi successivi alla seconda annualità di Premio a condizione che abbia già corrisposto almeno due annualità di Premio, siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza ed il Valore della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250. Ne consegue che se, a titolo esemplificativo, l'importo del Premio indicato dal Contraente nella Proposta è pari al minimo consentito ai sensi del Contratto (Euro 600 annui o l'equivalente rata mensile di Euro 50), il Contraente ha diritto a richiedere la Riduzione del Contratto solo dopo aver versato almeno 6 (sei) Premi annui.

Per la Riduzione, il Contraente è tenuto a inoltrare una richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Scadenza del pagamento della rata di Premio successiva che intende non pagare.

La Riduzione non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza. In particolare, in tal caso, continua a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione e, in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita è ridotta al 10% di tutti i Premi (con espressa esclusione degli eventuali premi aggiuntivi) che siano stati versati dal Contraente fino alla data di efficacia della Riduzione.

La Società tratterrà una parte del premio per la copertura del rischio di mortalità. Qualora il Contraente abbia ridotto il Contratto, lo stesso ammontare sarà prelevato dalla Società sul Valore di Polizza.

SI SEGNALE CHE LA SOCIETÀ NON DÀ ALCUNA GARANZIA DEL FATTO CHE IN CASO DI RISCATTO O RIDUZIONE IL VALORE DELLA POLIZZA SIA PARI ALL'AMMONTARE DEI PREMI (INCLUSO QUALSIASI PREMIO AGGIUNTIVO) PRECEDENTEMENTE VERSATI DAL CONTRAENTE. I VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE POSSONO RISULTARE TANTO SUPERIORI QUANTO INFERIORI RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (INCLUSO QUALSIASI PREMIO AGGIUNTIVO) VERSATI DAL CONTRAENTE.

Per qualsiasi informazione relativa ai valori di Riscatto e Riduzione si prega di rivolgersi al seguente ufficio della Società: Ufficio Gestione Tecnica, Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia; e-mail: info@atlanticlux.it PEC contactatl@legalmail.it fax +39 02 67481426

Si rinvia al progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della presente Nota Informativa per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di Riscatto e di Riduzione. In ogni caso, i valori puntuali sono contenuti nel progetto personalizzato.

11. Revoca della Proposta

Nella fase precedente la conclusione del Contratto, il Contraente può revocare la Proposta inoltrando alla Sede secondaria della Società in Italia, mediante lettera raccomandata A/R, un'apposita comunicazione scritta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborserà gli importi eventualmente versati.

12. Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.

Per l'esercizio del recesso il Contraente è tenuto ad inoltrare a Atlanticlux Lebensversicherung S.A. - Sede secondaria in Italia, Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, a mezzo di lettera raccomandata A/R, un'apposita comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l'indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della Società, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio ed, eventualmente, tutti i premi aggiuntivi versati dal Contraente, con deduzione:

- delle spese effettivamente sostenute dalla Società per la cancellazione del Contratto di cui al punto 5.1.4; e
- della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurative

La Società procederà ad effettuare i pagamenti da essa dovuti al Contraente nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata A/R, della documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di individuare con esattezza ed identificare come previsto dalla normativa vigente i soggetti che abbiano diritto a riceverlo. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, secondo il corrente tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Si rinvia all'Articolo 19 "Pagamenti della Società" delle Condizioni Generali di Assicurazione per la lista completa dei documenti richiesti.

Qualsiasi diritto del Contraente e/o Beneficiario (Beneficiari) derivante dal Contratto si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (Articolo 2952 del codice civile).

Si intende inoltre richiamare l'attenzione del Contraente sulle disposizioni previste dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario (o Beneficiari) ai sensi del Contratto che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie costituito ai sensi dell'anzidetta legge e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Legge applicabile al Contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il presente Contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami concernenti il Contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., Ufficio Reclami, Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia; e-mail: info@atlanticlux.it PEC contactatl@legalmail.it fax +39 02 67481426

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo può altresì essere inviato all'Autorità di vigilanza assicurativa del Lussemburgo, presso il Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg.

In aggiunta, in relazione alle controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere presentati al competente sistema straniero mediante la richiesta dell'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione a qualsiasi controversia concernente il Contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria e l'obbligo, sulla base della legge applicabile, del ricorso preventivo a sistemi conciliativi. Al

riguardo, la mediazione di qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà deferita all'organismo di mediazione ADR Center e la procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo di residenza del Contraente.

17. Informativa in corso di contratto

La Società trasmette al Contraente, annualmente ed entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun anno solare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa del Contraente, contenente le seguenti informazioni:

- (a) cumulo dei Premi ed, eventualmente, dei premi aggiuntivi versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della Prestazione Assicurativa maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- (b) dettaglio dei Premi ed, eventualmente, dei premi aggiuntivi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali Premi la cui data di pagamento concordata è scaduta senza che il Premio sia stato versato e l'avvertenza circa gli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- (c) valore dei Riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento, ove presenti;
- (d) valore delle Prestazioni Assicurative maturate alla data di riferimento dell'estratto conto;
- (e) valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- (f) rendimento finanziario annuo realizzato dalla gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, e Rendimento di Rivalutazione riconosciuto alla Riserva Libera.

La Società comunica puntualmente ed in ogni caso non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta ogni informazione relativa al valore di Riscatto. Le richieste dovranno essere inoltrate in forma scritta dal Contraente ad ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A., Ufficio Gestione Tecnica, Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia; e-mail: info@atlanticlux.it PEC contactatl@legalmail.it fax +39 02 67481426.

18. Conflitto di interessi

Relativamente alla gestione patrimoniale delle attività che costituiscono le gestioni interne separate collegate al Contratto, si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione degli attivi sottostanti l'Atlanticlux MD2 Fund è condotta direttamente dalla Società, mentre la gestione degli attivi sottostanti l'Atlanticlux MD3 Fund è condotta da Premium Select Lux S.A., una società lussemburghese appartenente al Gruppo FWU. Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha ricevuto alcuna commissione o altro introito in virtù degli accordi con Premium Select Lux S.A..

Nonostante quanto sopra indicato, la Società si riserva la facoltà di delegare, anche parzialmente, il servizio di gestione patrimoniale dell'Atlanticlux MD2 Fund a soggetti terzi, anche appartenenti al Gruppo FWU, così come di delegare, anche parzialmente, il servizio di gestione patrimoniale dell'Atlanticlux MD3 Fund a soggetti terzi, anche diversi da Premium Select Lux S.A., anche appartenenti al Gruppo FWU.

Inoltre, quand'anche sussistesse un conflitto di interessi, la Società opererà in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata di cui al precedente punto 17 per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute dalla Società, in base a tali accordi infragruppo, e retrocesse ai Contraenti.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle Prestazioni Assicurative rivalutate e dei valori di Riduzione e di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2%. Si precisa che la misura di rivalutazione è ottenuta scorrendo l'eventuale tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 0%
- Prelievo sul Rendimento: 0% (posto che il tasso di rendimento finanziario è pari al 2%)
- Aliquota percentuale di retrocessione attribuita al Contratto: 100%
- Tasso di Rivalutazione attribuito al Contratto: 2%
- Età dell'Assicurato: 30 anni
- Durata: 30 anni
- In base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne
- Premio: Euro 1.200 suddiviso in 12 rate mensili ciascuna pari a Euro 100
- Prestazione Caso Morte Minima Garantita: 10% del totale dei Premi pagabili
- Capitale minimo garantito alla Data di Scadenza: Euro 35.151,18.

Anni di Polizza trascorsi	Premio annuale	Cumulo dei Premi annui	Prestazione Caso Morte Minima Garantita*	Interruzione del versamento dei Premi		
				Valore di Riscatto al termine dell'anno	Capitale ridotto al termine dell'anno	Capitale ridotto alla Data di Scadenza
1	1.200,00	1.200,00	3.600,00	0,00	147,45	-
2	1.200,00	2.400,00	3.600,00	0,00	297,52	-
3	1.200,00	3.600,00	3.600,00	112,61	450,44	-
4	1.200,00	4.800,00	3.600,00	278,42	556,84	-
5	1.200,00	6.000,00	3.600,00	370,60	741,20	-
6	1.200,00	7.200,00	3.600,00	1.831,82	1.831,82	3.719,16
7	1.200,00	8.400,00	3.600,00	2.938,92	2.938,92	5.767,86
8	1.200,00	9.600,00	3.600,00	4.062,92	4.062,92	7.747,03
9	1.200,00	10.800,00	3.600,00	5.203,13	5.203,13	9.658,01
10	1.200,00	12.000,00	3.600,00	6.359,87	6.359,87	11.504,03
11	1.200,00	13.200,00	3.600,00	7.619,57	7.619,57	13.429,45
12	1.200,00	14.400,00	3.600,00	8.897,86	8.897,86	15.291,57
13	1.200,00	15.600,00	3.600,00	10.195,39	10.195,39	17.093,79
14	1.200,00	16.800,00	3.600,00	11.512,81	11.512,81	18.839,42
15	1.200,00	18.000,00	3.600,00	12.850,78	12.850,78	20.531,56
16	1.200,00	19.200,00	3.600,00	14.209,93	14.209,93	22.173,16
17	1.200,00	20.400,00	3.600,00	15.590,93	15.590,93	23.766,99
18	1.200,00	21.600,00	3.600,00	16.994,42	16.994,42	25.315,74
19	1.200,00	22.800,00	3.600,00	18.421,04	18.421,04	26.821,93
20	1.200,00	24.000,00	3.600,00	19.871,45	19.871,45	28.287,98
21	1.200,00	25.200,00	3.600,00	21.346,28	21.346,28	29.716,17
22	1.200,00	26.400,00	3.600,00	22.846,15	22.846,15	31.108,68

Anni di Polizza trascorsi	Premio annuale	Cumulo dei Premi annui	Prestazione Caso Morte Minima Garantita*	Interruzione del versamento dei Premi		
				Valore di Riscatto al termine dell'anno	Capitale ridotto al termine dell'anno	Capitale ridotto alla Data di Scadenza
23	1.200,00	27.600,00	3.600,00	24.371,69	24.371,69	32.467,61
24	1.200,00	28.800,00	3.600,00	25.923,52	25.923,52	33.794,96
25	1.200,00	30.000,00	3.600,00	27.502,23	27.502,23	35.092,62
26	1.200,00	31.200,00	3.600,00	29.919,99	29.919,99	36.362,43
27	1.200,00	32.400,00	3.600,00	32.421,58	32.421,58	37.606,11
28	1.200,00	33.600,00	3.600,00	35.098,46	35.098,46	38.825,34
29	1.200,00	34.800,00	3.600,00	37.991,71	37.991,71	40.021,75
30	1.200,00	36.000,00	3.600,00	41.196,94	41.196,94	41.196,94
Data di Scadenza				41.196,94	41.196,94	41.196,94


*è richiesto il pagamento di un Premio costante.

Le Prestazioni Assicurative indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

L'OPERAZIONE DI RISCATTO COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE ECONOMICA NEI PRIMI 5 (CINQUE) ANNI DI POLIZZA. ANCHE SUCCESSIVAMENTE AI PRIMI 5 (CINQUE) ANNI DI POLIZZA, IL VALORE DI RISCATTO POTREBBE ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DEI PREMI PAGATI FINO ALLA DATA DI RISCATTO.

ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A., sede secondaria di Milano, è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

La rappresentante legale
Antonella Pasotti



Condizioni Generali di Assicurazione

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE E COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI
INTERNE SEPARATE

—
PRODOTTO MY JOY (TARIFFA ILR3A)

La Società si riserva il diritto di apportare alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione quelle modifiche che riterrà necessarie a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative e regolamentari. Le nuove Condizioni Generali di Assicurazione si applicheranno alle Prestazioni Assicurative relative ai premi versati solo successivamente al momento in cui le modifiche sono divenute efficaci.

Sezione I - Prestazioni Assicurative

Articolo 1 Prestazioni Assicurative

La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari):

- alla Data di Scadenza, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, il Valore della Polizza calcolato a quella data; il Valore della Polizza alla Data di Scadenza del Contratto non potrà essere inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti della Rivalutazione fino alla Data di Scadenza, come indicato al successivo Articolo 16;
- fatto salvo quanto di seguito indicato al presente Articolo 1, in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza il maggiore ammontare tra la Prestazione Caso Morte Minima Garantita e il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza, causato dalle "malattie escluse" indicate all'Articolo 4 che segue o dalle conseguenze che si provino essersi prodotte a causa delle suddette malattie, il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato in occasione del verificarsi delle altre esclusioni indicate all'Articolo 4 che segue, il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

La Società si impegna a corrispondere le Prestazioni Assicurative a condizione che i Premi siano stati regolarmente versati.

Ai sensi dell'Articolo 1923 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione attualmente in vigore (Articolo 1923, comma 2, del Codice Civile e RD n. 267 del 16 Marzo 1942, come successivamente modificato, c.d. "Legge Fallimentare"), gli importi dovuti in virtù del presente Contratto non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare.

Si precisa che la determinazione delle prestazioni assicurative viene effettuata in base al principio della parità di trattamento tra uomini e donne e che non è consentito operare variazioni di Assicurato in corso di contratto.

Articolo 2 Incremento del Valore della Polizza mediante un bonus a scadenza

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente versati, la Società si impegna ad incrementare il Valore della Polizza nella misura dell'ammontare di un bonus a scadenza come di seguito indicato:

- al termine del 48° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 372° mese successivo alla Data di Decorrenza, è trasferito nella Riserva Libera un quinto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;

- al termine del 36° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 384° mese successivo alla Data di Decorrenza, è trasferito nella Riserva Libera un quarto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 24° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 396° mese successivo alla Data di Decorrenza, è trasferito nella Riserva Libera un terzo del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 12° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 408° mese successivo alla Data di Decorrenza, è trasferito nella Riserva Libera la metà del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- alla Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, è trasferito nella Riserva Libera l'intero valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data.

La Società non garantisce, in qualsiasi momento, alcun ammontare minimo della Riserva del Bonus a Scadenza.

Articolo 3 Prestazione Assicurativa minima garantita

3.1 Il Valore della Polizza alla Data di Scadenza del Contratto non potrà essere inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione, calcolati ai sensi dell'Articolo 16 che segue, fino alla Data di Scadenza.

3.2 La Società garantisce una Prestazione Assicurativa minima nel caso di decesso dell'Assicurato. (Prestazione Caso Morte Minima Garantita)

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita è garantita solo nel caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

A condizione che alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di Riduzione, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita è pari all'importo indicato nella Polizza e non sarà comunque superiore all'ammontare di Euro 75.000. Anche nel caso in cui siano stipulati più Contratti aventi come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite pattuite in ciascuno di tali Contratti non potrà essere in ogni caso superiore all'ammontare complessivo di Euro 75.000 e, quindi, non verranno pagate dalla Società somme superiori a tale importo. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di Età, il suindicato limite di Euro 75.000 è ridotto a Euro 7.500.

3.3 Fatte salve le condizioni relative alla Prestazione Caso Morte Minima, il valore della Prestazione Assicurativa dipende dal valore di due gestioni interne separate denominate Atlanticlux MD3 Fund ed Atlanticlux MD2 Fund.

Articolo 4 Rischio morte

Fatto salvo quanto di seguito indicato, il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dalla causa del decesso.

Ai fini della copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato non sono previsti limiti di carattere territoriale né restrizioni connesse all'eventuale mutamento di professione da parte dell'Assicurato.

Il Contratto è concluso dalla Società senza la previa effettuazione di alcuna visita medica da parte dell'Assicurato. **Tuttavia, in deroga a qualunque altra diversa clausola del Contratto, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari) il solo Valore della Polizza, calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato,**

(A) qualora il decesso dell'Assicurato si sia verificato nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza e sia stato causato dalle malattie di seguito indicate o dalle conseguenze che si provino essersi prodotte in ragione delle medesime malattie:

- tumore

- tumore al cervello
- attacco cardiaco
- difetto cardiaco congenito
- apoplezia
- diabete
- abuso di droga e/o alcool
- tubercolosi
- epatite
- sindrome HIV
- trombosi e/o embolia
- sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)
- patologie ereditarie e/o autoimmuni e collagenosi
- asma bronchiale, ovvero
- infiammazione cronica delle viscere (*Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn*).

e

(B) qualora il decesso dell'Assicurato si sia verificato in relazione agli eventi di seguito indicati:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari);
- partecipazione dell'Assicurato ad atti di rilevanza penale; o
- guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi connessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l'Assicurato abbia partecipato attivamente.

Articolo 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato dovranno essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, con la conseguenza che il Beneficiario e/o il Contraente, a seconda dei casi, potranno anche perdere il proprio diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurate.

Articolo 6 Pagamento del Premio

6.1 Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è dovuto interamente in anticipo all'inizio di ciascun Anno di Polizza. Ciascun Premio o rata di Premio può essere versato dal Contraente sia interamente in anticipo sia secondo il piano rateale indicato nella Proposta. Nessun costo aggiuntivo viene stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Il Premio minimo è pari a Euro 600 annui o all'equivalente rata mensile di Euro 50.

6.2 A condizione che il Premio scelto dal Contraente non superi l'importo annuale di Euro 4.800,00, il Premio è soggetto ad un incremento automatico dinamico, che comporta anche l'incremento delle Prestazioni Assicurate. In particolare, gli incrementi del Premio vengono applicati ad ogni Anno di Polizza secondo i seguenti importi percentuali:

- nel secondo e terzo Anno di Polizza, si applicherà un incremento dell'8% su base annua;
- dal quarto al nono Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 6% su base annua;
- dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 5% su base annua;
- dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, si applicherà un incremento del 4% su base annua;
- dal diciannovesimo Anno di Polizza in poi, si applicherà un incremento del 3% su base annua;

Nel caso in cui siano stipulati più Contratti con il medesimo Contraente, Pagatore o Titolare effettivo del rapporto, il suddetto limite di 4.800 euro deve intendersi operativo sul cumulo dei contratti in essere: al superamento della soglia la Società escluderà d'ufficio dall'incremento i contratti originanti l'eccedenza.

Prima dell'inizio di ciascun Anno di Polizza, la Società dovrà comunicare al Contraente, anche tramite email o fax o qualsiasi altro mezzo elettronico, l'incremento pianificato per il Premio annuo previsto per quell'Anno di Polizza. Nel caso in cui il Contraente non rifiuti espressamente l'incremento prima della data specificata, il Premio dovrà essere corrisposto nell'ammontare incrementato ai sensi del meccanismo automatico sopra descritto. Affinché le condizioni indicate nel presente paragrafo 6.2 e relative all'incremento automatico dinamico del Premio non trovino applicazione, il Contraente dovrà espressamente indicare nella Proposta di non volervi aderire.

6.3 Il pagamento del primo Premio (ove il primo Premio sia pagato interamente in anticipo) o della prima rata del primo Premio (ove il primo Premio sia pagato secondo un piano rateale) alla sottoscrizione del Contratto nonché di ogni Premio o rata di Premio successivo al primo pagamento dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento indicate sul modulo di proposta.

Qualsiasi forma di pagamento scelta dovrà avere quale diretto beneficiario ATLANTICLUX S.A. e dovrà essere NON TRASFERIBILE.

Diverse modalità di corresponsione del Premio dovranno essere preventivamente autorizzate da ATLANTICLUX S.A. tramite l'intermediario ed indicate nell'apposito spazio sul modulo di proposta.

Nel caso di pagamenti effettuati in favore di un soggetto diverso da "Atlanticlux Lebensversicherung S.A." o "Atlanticlux S.A." ovvero nel caso di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate sul modulo di proposta, la Società intenderà il pagamento come non effettuato.

Per il circuito SEPA, il codice identificativo unico di ATLANTICLUX S.A. (SEPA CID) è IT500010000094093500216

Per gli addebiti diretti SEPA, gestiti sul circuito europeo, si conviene che l'anticipo per l'inoltro della pre-notifica verrà adeguato ai tempi minimi di comunicazione previsti dai processi informatici interbancari.

Avvertenza: Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento di Premi o per qualunque altra ragione.

Gli intermediari possono ricevere dal Contraente, quale corresponsione del primo Premio o della prima rata di Premio nonché di ogni rata di Premio successiva, titoli di pagamento solo se intestati direttamente alla Società e muniti della clausola di non trasferibilità.

Articolo 7 Opzioni

In qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto, il Contraente ha il diritto di pagare premi aggiuntivi, nel qual caso le Prestazioni Assicurative verranno aumentate. A fini di chiarezza, nonostante il pagamento di tali premi aggiuntivi, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita non verrà aumentata. Il pagamento dei premi aggiuntivi dovrà essere effettuato dal Contraente secondo le stesse modalità previste per il pagamento dei Premi ai sensi del precedente Articolo 6. Inoltre, ciascun premio aggiuntivo non potrà mai essere inferiore a Euro 600 annui.

I premi aggiuntivi sono sottoposti alle medesime condizioni contrattuali previste per i premi annui.

Sezione II – Conclusione del Contratto

Articolo 8 Conclusione ed efficacia del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società. L'accettazione della proposta dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da comunicarsi da parte della Società al potenziale Contraente unitamente al documento di Polizza. A fini di chiarezza, il possibile incasso del primo Premio (o della prima rata di Premio, come indicato nella Proposta) non potrà in nessun caso essere considerata come un'espressa o implicita accettazione della Proposta da parte della Società. A condizione che sia stata ricevuta dalla Società la prima rata di Premio prima del verificarsi dell'evento assicurato, il Contratto è efficace e le relative garanzie operano a partire dalle ore 00:00 della Data di Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

Qualora il Contratto sia stato concluso e il Contraente non abbia pagato la prima annualità di Premio (o la prima rata di Premio, come indicato nella Proposta), si applicherà l'Articolo 1924 del codice civile. Ai sensi di tale Articolo, il Contratto non sarà efficace e le relative garanzie non avranno efficacia e, comunque, la Società avrà il diritto di agire per l'esecuzione del Contratto entro sei mesi dalla data nella quale lo stesso è stato concluso.

Articolo 9 Obblighi della Società

Gli obblighi contrattuali della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle appendici ad essa sottoscritte dalla Società.

Articolo 10 Casi di scioglimento anticipato

Il Contratto si scioglie anticipatamente, con effetto immediato al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:

- ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente di Recesso dal Contratto (Articolo 11);
- raggiungimento della Data di Scadenza del Contratto, qualora sia accertata la sopravvivenza dell'Assicurato in quella data (Articolo 1);
- ricevimento da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata del Contratto (Articolo 1);
- ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente di Riscatto totale del Contratto (Articolo 13);
- mancato pagamento integrale delle prime due annualità di Premio dopo 24 mesi dalla conclusione del Contratto.

Articolo 11 Diritto di Recesso

Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto nel termine di trenta (30) giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente è tenuto a inoltrare a Atlanticlux Lebensversicherung S.A. - Sede secondaria in Italia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, una richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l'indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della Società, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio da questi versato con deduzione:

- di Euro 40 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del Contratto;
- della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Sezione III - Regolamentazione nel corso della Durata del Contratto

Articolo 12 Riduzione

Il Contraente può richiedere la Riduzione del Contratto a condizione che abbia già corrisposto almeno le prime due annualità di Premio, siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza e il Valore della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250. A tal fine, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della Data di Scadenza del pagamento della rata di Premio successiva che intende non pagare.

La Riduzione non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza. In particolare, in tal caso, continua a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione e, in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione Caso Morte Minima Garantita è ridotta al 10% di tutti i Premi (con espressa esclusione degli eventuali premi aggiuntivi) che siano stati versati dal Contraente fino alla data di efficacia della Riduzione.

Articolo 13 Riscatto

Fatto salvo il diritto di Recesso di cui all'Articolo 11 che precede, il Contraente può richiedere il Riscatto totale, in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza a condizione che siano state versate almeno due annualità di Premi e siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza. A tal fine, il Contraente deve inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il Contraente intende esercitare il Riscatto. Il Riscatto ha l'effetto di sciogliere anticipatamente il Contratto con versamento da parte della Società al Contraente del valore di Riscatto.

Il valore di Riscatto si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Riscatto
Fino a 24	0
25-42	0,25
43-60	0,5
61 e ss.	1

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale, prima della Data di Scadenza, a condizione che il Valore della Polizza residuo sia pari ad almeno Euro 1.250, che siano state versate almeno due annualità di Premi e siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza. A tal fine, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui intende esercitare tale diritto.

Il Riscatto parziale, che è soggetto alle medesime condizioni contrattuali del Riscatto totale, non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza residuo, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione.

Articolo 14 Pegno e altro vincolo

Il Contraente ha la facoltà di:

- dare in pegno a terzi il credito derivante dal Contratto;
- vincolare altrimenti le Prestazioni Assicurative.

Le suddette operazioni divengono efficaci nei confronti della Società soltanto nel caso in cui la Società ne abbia fatto annotazione sul documento originale di Polizza o sulle relative appendici.

Nel caso di pegno o vincolo, la corresponsione delle Prestazioni Assicurative dovrà essere soggetta al previo consenso scritto del creditore pignoratizio o del soggetto in favore del quale il vincolo è stato costituito.

Articolo 15 Duplicato della Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento originale di Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiederne un duplicato a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Sezione IV – Rivalutazione

Articolo 16 Rivalutazione

La Società gestisce le gestioni interne separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund secondo le modalità e le condizioni previste nel documento quivi accluso *sub* Allegato 1 "*Regolamento delle gestioni separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund*". La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente, dandone comunicazione al Contraente, i termini e criteri previsti in tale Allegato 1 nel corso della Durata del Contratto, in particolare, ma senza limitazione alcuna, con riferimento agli aspetti di regolamentazione e/o ai criteri tecnici di gestione. Tali modifiche non comportano in ogni caso una riduzione delle Prestazioni Assicurative.

La Società calcola e investe i Rendimenti di Rivalutazione della Riserva Libera nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Al fine di garantire il pagamento di una Prestazione Assicurativa minima alla Data di Scadenza (che ai sensi dell'Articolo 3 che precede consiste nell'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza), la Società alloca gli Importi Investiti in parte nella Riserva Libera (contenuta nella gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund) e per altra parte nella Riserva di Garanzia (contenuta nella gestione interna separata Atlanticlux MD2 Fund), individuando l'importo di ciascuna porzione sulla base di principi attuariali. In particolare, la Società calcola la porzione di ciascun Importo Investito da allocarsi alla Riserva di Garanzia con l'obiettivo che le somme accumulate all'interno della Riserva di Garanzia consentano il pagamento della Prestazione Assicurativa minima garantita alla Data di Scadenza.

Al termine di ciascun trimestre di calendario nel corso della Durata del Contratto, la Società consolida, ai fini dei Rendimenti di Rivalutazione, il valore nominale (100%) del rendimento della Riserva Libera, qualora superiore allo zero e al netto del Prelievo sul Rendimento. Quand'anche il rendimento della Riserva Libera sia inferiore allo zero, l'ammontare della Prestazione Assicurativa minima alla Data di Scadenza non subisce alcuna riduzione. Al fine di assicurare tale garanzia di minimo, la Società opera di volta in volta aggiustamenti nell'allocazione delle porzioni dell'importo Investito tra la Riserva Libera e la Riserva di Garanzia.

Al termine di ciascun Periodo di Rivalutazione, che è pari all'anno di calendario, la Società determina il Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera relativo al Periodo di Rivalutazione appena trascorso, quale somma dei rendimenti di valore positivo (superiore allo zero) della Riserva Libera ottenuti in ciascun trimestre di calendario del relativo Periodo di Rivalutazione al netto del Prelievo sul Rendimento. Ciascun Rendimento di Rivalutazione accresce (e mai diminuisce) la Prestazione Assicurativa minima garantita alla Data di Scadenza. Infatti, i Rendimenti di Rivalutazione consolidati ai fini della Rivalutazione non possono essere mai inferiori allo zero. Qualora la Data di Decorrenza del Contratto non coincida con l'inizio di un Periodo di Rivalutazione, al Contratto viene riconosciuto un Rendimento di Rivalutazione per il periodo in cui il Premio sia stato investito nella Riserva Libera.

Ogni qual volta il rendimento trimestrale dell'Atlanticlux MD3 Fund risulti superiore all'1%, la Società ha diritto a trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto è limitato alla sola gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund e ad un ammontare non superiore al 20% della porzione del rendimento trimestrale dell'Atlanticlux MD3 Fund eccedente il predetto 1%.

Articolo 17 Comunicazioni al Contraente

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, annualmente ed entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun anno solare l'estratto conto annuale riepilogativo della posizione assicurativa del Contraente.

Sezione V – Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 18 Beneficiario (o Beneficiari)

Il Contraente designa il Beneficiario (o Beneficiari) e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario (o Beneficiari) non può tuttavia essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente e il Beneficiario (o Beneficiari) abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente;
- verificatosi il decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, il Beneficiario (o Beneficiari) abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione del Beneficiario (o Beneficiari) sia divenuta irrevocabile, le operazioni concernenti il Riscatto, Recesso del Contraente, pegno o altro vincolo sulle Prestazioni Assicurative richiedono il consenso scritto del Beneficiario (o Beneficiari).

Ai sensi dell'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario (o Beneficiari) del Contratto acquisisce, in conseguenza della designazione in suo (loro) favore ad opera del Contraente, un diritto personale alle Prestazioni Assicurative previste nel Contratto. In particolare, le Prestazioni Assicurative corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano a far parte dell'asse ereditario del Contraente.

Articolo 19 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti dell'Impresa devono essere preventivamente consegnati all'Impresa stessa tutti i documenti necessari a:

- verificare, secondo diligenza, l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento per l'importo richiesto e ad individuare esattamente gli aventi diritto;
- adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale e in materia di adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio di volta in volta vigenti. A tal proposito, l'Impresa richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina il pagamento delle Prestazioni Assicurative, ritiene necessaria per effettuare le operazioni di natura fiscale e di adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio eventualmente previste dalla normativa vigente.

In particolare, in aggiunta agli altri documenti eventualmente richiesti per legge ai fini che precedono, l'Impresa richiede la seguente documentazione da consegnarsi preventivamente all'Impresa:

- richiesta scritta di pagamento sottoscritta dal richiedente (*i.e.*, Investitore-Contraente o dal Beneficiario o Beneficiari, a seconda del caso);
- copia di un documento di riconoscimento identificativo del soggetto richiedente il pagamento;
- nel caso in cui il soggetto richiedente il pagamento sia minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità in ordine all'impiego delle somme liquidate.

Per il pagamento delle Prestazioni Assicurative conseguenti il decesso dell'Assicurato devono inoltre essere preventivamente consegnati all'Impresa:

- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato; e
- qualora il decesso dell'Assicurato si sia verificato nel corso dei primi 3 Anni di Polizza, relazione medica sulle cause del decesso.

In ogni caso, in particolare qualora si presentassero in relazione al singolo caso specifiche esigenze istruttorie, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine sopra richiamato di verificare, secondo diligenza, l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento per l'importo richiesto e individuare esattamente gli aventi diritto. Tale documentazione dovrà essere fornita all'Impresa entro il termine di seguito indicato a mezzo di raccomandata A/R.

L'Impresa, dopo aver accertato l'esistenza del proprio obbligo di pagamento e del relativo importo e verificata la completezza e regolarità della documentazione fornita, procede ad effettuare i pagamenti da essa dovuti nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, secondo il tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Qualora la documentazione prodotta dal soggetto richiedente il pagamento non sia completa, l'Impresa nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento dell'originaria richiesta di pagamento invia al medesimo soggetto una richiesta di integrazione della documentazione già prodotta. In tal caso, gli interessi moratori sono dovuti a partire dal trentesimo (30) giorno successivo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Ciascun pagamento dell'Impresa viene effettuato mediante istituti bancari autorizzati.

Una volta effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento che si è verificato per primo fra quelli elencati nel precedente Articolo 12, l'Impresa non è più tenuta ad alcun pagamento.

Sezione VI - Legge applicabile, regime fiscale e foro competente

Articolo 20 Legge applicabile

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 21 Regime fiscale

Le tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari) ed eventuali aventi diritto.

Articolo 22 Obbligo di comunicazione

Qualora la Società in base alla normativa nazionale o internazionale dovesse essere obbligata al rilevamento, alla tenuta o alla messa a disposizione delle Autorità nazionali o straniere di informazioni e dati, il Contraente è obbligato a fornire alla Società, al momento della sottoscrizione della proposta, di modifiche alla proposta o su richiesta semplice della Società tali informazioni, dati e/o la relativa documentazione.

Il Contraente ha sempre l'obbligo di collaborazione quando lo stato di terzi, che vantano diritti derivanti dal rapporto contrattuale tra il Contraente e la Società, è di rilevanza in ordine al rilievo dei dati e delle informazioni sopra menzionati.

Informazioni necessarie ai sensi del paragrafo che precede sono tutte le circostanze necessarie alla valutazione

- degli obblighi fiscali personali,
- degli obblighi fiscali personali di terzi, i quali vantano diritti sul contratto e
- degli obblighi fiscali del beneficiario della prestazione.

A ciò si ascrivono gli obblighi fiscali in Italia o all'estero, il codice fiscale, il luogo di nascita e la residenza. Ulteriori informazioni si possono evincere dall'informativa sull'autocertificazione sullo status soggettivo ai fini FATCA predisposto dalla Società.

Il Contraente prende atto, che in caso di omessa o ritardata messa a disposizione delle informazioni e/o dei dati di cui sopra, la Società sarà obbligata a segnalare i dati contrattuali alle Autorità fiscali italiane o estere.

Articolo 23 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto è esclusivamente competente il Foro in cui il Contraente o gli aventi diritto hanno la propria residenza o il domicilio, fatto salvo l'obbligo del preventivo ricorso a meccanismi conciliativi. Al riguardo, la mediazione di qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è deferita all'organismo di mediazione ADR Center e la procedura di mediazione si svolge nella sede del predetto organismo più vicina al luogo di residenza del Contraente

Allegato 1
Alle Condizioni Generali di Assicurazione

Regolamento delle gestioni separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund

A. Atlanticlux MD3 Fund

1. Atlanticlux MD3 Fund
2. La valuta di denominazione è l'Euro.
3. La gestione patrimoniale interna separata considerata ha la finalità di bilanciare gli investimenti individuali al fine di ottenere un rendimento apprezzabile per l'investitore rispetto ad un'allocazione differenziata dei fondi.
4. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l'osservazione è condotta per ciascun giorno lavorativo in Lussemburgo.
5. Gli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund sono principalmente investiti in fondi azionari internazionali di rinomate società di investimento con l'obiettivo di ottenere un incremento del capitale a lungo termine nel rispetto dei limiti stabiliti dal *Commissariat aux Assurances* del Lussemburgo. La politica di investimento contempla una diversificazione geografica anche su base regionale dei più importanti mercati dei capitali.

I fondi di investimento ricompresi nella strategia di investimento adottata sono selezionati secondo i seguenti criteri:

- principi di investimento chiaramente definiti
- volume minimo del fondo (Euro 50 milioni)
- gestione dinamica degli investimenti
- rendimento a medio termine superiore alla media
- coerenza di rendimento nel medio termine
- nessun fondo di fondi
- nessun hedge funds
- valuta del fondo US Dollar o Euro
- rispetto dei criteri di investimento stabiliti dall'Autorità di vigilanza assicurativa del Lussemburgo che, tra l'altro, fissa le soglie massime per categorie di attivi. In particolare, gli investimenti sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD3 fund sono gestiti nell'ambito di applicazione della Circolare 1/08 del *Commissariat aux Assurances* del Lussemburgo. La presente circolare definisce la tipologia di attivi utilizzabili per gli investimenti, i mercati su cui investire, nonché le soglie complessive per tipologia di attivo e per specifico emittente. Le tipologie di attivi comprendono titoli obbligazionari, azioni, UCITS, fondi alternativi e altri investimenti.

Sulla base dei predetti criteri, la Società, ogni mese, opera la principale selezione dei fondi sui quali è opportuno che l'Atlanticlux MD3 Fund investa.

6. Gli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund non sono investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.
7. Con regolarità mensile, la Società utilizza un complesso programma di analisi matematica al fine di individuare tra i fondi di investimento preselezionati quelli che presentano aspettative di rendimento superiore o inferiore rispetto al rendimento inizialmente atteso. In relazione all'esito di tale selezione, la Società opera l'eventuale opportuno bilanciamento degli investimenti.

Nell'applicazione di tale meccanismo mensile di riallocazione degli investimenti, viene altresì individuato il livello di investimento dell'Atlanticlux MD3 Fund rispetto al livello di liquidità, con lo specifico scopo di far fronte al rischio di volatilità.

La facile interazione tra tutti i parametri analitici comporta la necessità di un'attiva e dinamica riallocazione

degli investimenti all'interno della gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund.

Data di costituzione:

La gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund è stata costituita nel giugno 2011 con durata a tempo indeterminato.

Benchmark:

Nel medio termine, l'Atlanticlux MD3 Fund ha l'obiettivo di mantenere il proprio valore ad un livello non inferiore al *benchmark*, ove il *benchmark* è rappresentato dalla media dei seguenti indici: "MSCI US Index (USD)", "MSCI Europe Index (Euro)", "MSCI World Index (Euro)" e "MSCI World Emerging Markets Index (Euro)".

B. Atlanticlux MD2 Fund

1. Atlanticlux MD2 Fund.
2. La valuta di denominazione è l'Euro.
3. La gestione patrimoniale interna separata considerata ha lo scopo di acquistare e mantenere attivi che consentano alla Società di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali di garanzia alla Data di Scadenza del Contratto.
4. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l'osservazione è condotta per ciascun giorno lavorativo in Lussemburgo.
5. Gli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD2 Fund sono investiti in zero coupon emessi da soggetti titolari di "*investment grade*" attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating (es. Standard & Poor's) nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dall'Autorità di vigilanza assicurativa del Lussemburgo.
6. Gli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD2 Fund non sono investiti principalmente in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.
7. Le garanzie alla Data di Scadenza del Contratto offerte dalla Società non possono essere compromesse dalla qualità degli zero coupon acquistati.
8. Il valore reale dell'investimento nell'Atlanticlux MD2 Fund può subire variazioni in relazione allo sviluppo dei tassi di interesse di mercato. Nel corso della Durata del Contratto, tassi di interesse crescenti riducono il valore reale mentre tassi di interesse decrescenti aumentano il valore dell'investimento nell'Atlanticlux MD2 Fund. Ne consegue che anche il valore dell'Atlanticlux MD2 Fund può subire fluttuazioni in relazione all'andamento dei tassi di interesse. Cionondimeno, alla Data di Scadenza, tale valore è comunque tale da soddisfare le garanzie offerte dalla Società al Contraente.

C. Società di revisione e *asset management*

Le gestioni interne separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund gestite in osservanza dei regolamenti e dei limiti stabiliti dal *Commissariat Aux Assurances* del Lussemburgo e sono annualmente sottoposte a certificazione da parte di una società di revisione regolarmente iscritta nell'apposito albo ed operante in conformità alla comune pratica di revisione e certificazione delle società aventi sede in Lussemburgo, che ne attesta la correttezza ed i risultati conseguiti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD2 Fund è condotta direttamente dalla Società, mentre la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata Atlanticlux MD3 Fund è condotta da Premium Select Lux S.A., una società lussemburghese appartenente al Gruppo FWU.

In ogni caso, la Società si riserva il diritto sia di delegare, anche solo parzialmente, a soggetti terzi, anche appartenenti al medesimo gruppo cui appartiene la Società (anche diversi da Premium Select Lux S.A.), sia di condurre direttamente la gestione di entrambe le gestioni interne separate Atlanticlux MD3 Fund e Atlanticlux MD2 Fund ovvero di una sola di esse

Glossario

Ai sensi e per gli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Anno di Polizza: la ricorrenza annuale del Contratto con riferimento alla Data di Decorrenza.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto

Atlanticlux MD3 Fund: una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, rappresentata dagli attivi che costituiscono la Riserva Libera di ciascun Contraente.

Atlanticlux MD2 Fund: una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, rappresentata dagli attivi che costituiscono la Riserva di Garanzia di ciascun Contraente.

Beneficiario: la persona fisica o altro soggetto giuridico designato dal Contraente nella Proposta, che può coincidere o no con il Contraente e con l'Assicurato, avente diritto a ricevere le Prestazioni Assicurative al verificarsi degli eventi assicurati ai sensi del Contratto

Contraente: la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il Contratto con la Società, impegnandosi tra l'altro al versamento dei Premi, che ha il diritto di versare premi aggiuntivi, e che dispone dei diritti derivanti dal Contratto.

Contratto: il contratto di assicurazione sottoscritto tra il Contraente e la Società.

Costi: la porzione di ciascun Premio (e di ciascun eventuale premio aggiuntivo) versato dal Contraente che la Società trattiene al fine di coprire i costi relativi al Contratto.

Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal Contratto divengono efficaci ai sensi dell'Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il primo Premio pattuito prima del verificarsi dell'evento assicurato.

Data di Scadenza: fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la data di scadenza della Polizza al trascorrere della Durata del Contratto indicata nella Proposta.

Durata del Contratto: l'arco temporale che intercorre tra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza nel quale il Contratto è efficace.

Età: l'età cosiddetta attuariale. Ai sensi del Contratto, al Contraente e, se persona diversa dal Contraente, all'Assicurato viene assegnata un'età attuariale iniziale che è pari alla differenza tra anno della Data di Decorrenza e anno di nascita; tale età attuariale iniziale aumenta di volta in volta, per ciascun Anno di Polizza, di un'unità.

Importo Investito: la parte di ciascun Premio (e di ciascun eventuale premio aggiuntivo) versato dal Contraente – al netto dei Costi edella porzione di Premio utilizzata per la copertura del rischio di mortalità trattenuti dalla Società – investita in parte nella Riserva Libera e in parte nella Riserva di Garanzia.

Periodo di Rivalutazione: il periodo di un anno di calendario.

Polizza: il documento emesso da Atlanticlux Lebensversicherung S.A. – Sede secondaria in Italia che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.

Prelievo sul Rendimento: l'ammontare, non superiore al 20% della porzione di rendimento trimestrale dell'Atlanticlux MD3 Fund eccedente l'1%, che viene trattenuto dalla Società e che pertanto non viene trasferito nella Riserva di Garanzia e nella Riserva del Bonus a Scadenza.

Premio: l'importo in denaro che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società secondo le prescrizioni indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazione Caso Morte Minima Garantita: è l'importo minimo garantito pagabile dalla Società al verificarsi del decesso dell'Assicurato che la Società garantisce. La Prestazione Caso Morte Minima Garantita sarà pari (i) all'ammontare indicato nella Polizza nel caso in cui il Contraente non abbia esercitato il proprio diritto di Riduzione del Contratto prima della morte dell'Assicurato, ovvero (ii) al 10% di tutti i Premi versati dal Contraente (con espressa esclusione degli eventuali premi aggiuntivi che siano stati versati dal Contraente) sino alla data di efficacia della Riduzione.

Prestazioni Assicurative: le somme pagabili dalla Società al/i Beneficiario/i, ai sensi del Contratto e secondo i termini e le condizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza, sia alla Data di Scadenza sia prima della Data di Scadenza in caso di premorienza dell'Assicurato.

Proposta: il documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale lo stesso manifesta la propria volontà di concludere il Contratto – ed, eventualmente, di rinunciare e all'incremento automatico dinamico dei Premi – e che contiene i dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario (o Beneficiari).

Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione liberando se stesso e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto.

Rendimento di Rivalutazione: l'incremento di valore della Riserva Libera, al netto delle porzioni di Premio – e dei premi aggiuntivi qualora venissero versati - ivi investite nel Periodo di Rivalutazione considerato.

Revoca della Proposta: il diritto del potenziale Contraente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Riduzione: il diritto del potenziale Contraente di interrompere il pagamento dei Premi dovuti a condizione che, alla data di relativo esercizio, siano state pagate le prime due annualità di Premio e il Valore della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250.

Riscatto: il diritto del Contraente di sciogliere anticipatamente il Contratto prima della Data di Scadenza e ricevere la liquidazione del valore di Riscatto maturato nei confronti della Società e determinato ai sensi dell'all'Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Riserva del Bonus a Scadenza: il valore degli attivi sottostanti tale riserva. In occasione di ciascun trimestre, un ammontare pari alla differenza tra il rendimento dell'investimento e l'ammontare allocato alla Riserva di Garanzia, al netto del Prelievo sul Rendimento, ove applicabile, viene investito in tale riserva. La Società non garantisce, in qualsiasi momento, alcun ammontare minimo della Riserva del Bonus a Scadenza.

Riserva di Garanzia: con riferimento a ciascun Contraente, il valore relativo alle porzioni degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione non allocate alla Riserva Libera ed investite al fine di garantire alla Data di Scadenza il totale degli Importi Investiti ed il valore nominale complessivo (100%) dei Rendimenti di Rivalutazione. Il valore della Riserva di Garanzia, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento dell'Atlanticlux MD2 Fund.

Riserva Libera: con riferimento a ciascun Contraente, il valore relativo alle porzioni degli Importi Investiti non allocate alla Riserva di Garanzia che, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento dell'Atlanticlux MD3 Fund.

Rivalutazione: il meccanismo descritto all'Articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Società: Atlanticlux Lebensversicherung S.A., avente sede legale in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, società di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa. In conformità al D.Lgs. n. 209/2005, la Società esercita l'attività assicurativa in Italia, ai sensi del diritto di stabilimento, mediante la propria Sede secondaria in Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia, che emette la Polizza.

Valore della Polizza: con riferimento a ciascun Contraente, il valore dell'ammontare corrispondente alla somma del valore della Riserva Libera e della Riserva di Garanzia maturato in un dato momento in conseguenza degli Importi Investiti.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice") la Società, nella sua veste di Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati ("Dati"), informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei medesimi soggetti.

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati forniti dai soggetti interessati o da altri soggetti, in qualsiasi momento in relazione al presente Contratto, sono utilizzati dalla Società, dalle società del gruppo FWU e da terzi cui essi verranno comunicati per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto e del rapporto con i soggetti interessati (es., raccolta delle informazioni preliminari per la conclusione del Contratto, compimento delle operazioni richieste ai sensi del Contratto tra cui il pagamento delle Prestazioni Assicurative) attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c) rispetto delle disposizioni di legge vincolanti nonché delle decisioni delle autorità di vigilanza (es. in materia di antiriciclaggio, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa FATCA etc.);
- d) monitorare la qualità dei servizi offerti ai contraenti e assicurati in relazione alle loro esigenze; condurre indagini di mercato e statistiche nonché compiere attività promozionali aventi ad oggetto i servizi e/o prodotti della Società.

2. Modalità di trattamento dei Dati

Il trattamento dei Dati è realizzato, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, con modalità e procedure strettamente necessarie per la realizzazione delle finalità sopra richiamate, in ogni caso in modo tale da garantire la sicurezza, tutela e riservatezza dei medesimi dati. Tale trattamento è svolto direttamente dal personale della Società nonché da società di servizi, in qualità di responsabili o incaricati.

Con riferimento ai dati sensibili (come definiti ai sensi del Codice), dai quali possono ricavarsi informazioni concernenti lo stato di salute dei soggetti interessati, la Società informa che il trattamento di tali dati è realizzato solo ove strettamente necessario a fornire specifici servizi richiesti dai soggetti interessati stessi o gestirne i rapporti ai sensi del Contratto.

3. Conferimento dei Dati

Al fine di realizzare le finalità di cui al punto 1), lett. a), b) e c), la Società può comunicare i Dati ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e ri-assicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori ed altri canali di distribuzione; legali, periti, eventuali società incaricate della gestione amministrativa dei contratti, della gestione, della liquidazione e del pagamento delle Prestazioni Assicurative e Prestazioni Integrative, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero delle Attività produttive; CONSAP, COVIP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia delle Entrate ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (es. Banca d'Italia).

Inoltre, i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), lett. d), a società del gruppo FWU (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

Fatta salva l'autonomia personale dei soggetti interessati, il conferimento dei Dati può essere:

- a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (es. in relazione alla normativa antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti degli stessi soggetti interessati.

4. Rifiuto di conferimento dei Dati

L'eventuale rifiuto da parte dei soggetti interessati di conferire i Dati

- a) nei casi di cui al punto 1), lett. a), b) e c), che precede, comporta l'impossibilità di concludere od eseguire il Contratto, ivi incluso il pagamento delle Prestazioni Assicurative e delle Prestazioni Integrative;
- b) nei casi di cui al punto 1), lett. d) che precede, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dei soggetti interessati.

5. Comunicazione dei Dati

Al fine di realizzare le finalità di cui al punto 1), lett. a), b) e c), la Società può comunicare i Dati ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e ri-assicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori ed altri canali di distribuzione; legali, periti, eventuali società incaricate della gestione amministrativa dei contratti, della gestione, della liquidazione e del pagamento delle Prestazioni Assicurative e Prestazioni Integrative, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero delle Attività produttive; CONSAP, COVIP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (es. Banca d'Italia). Inoltre, i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), lett. d), a società del gruppo FWU (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato e tratteranno i Dati nella veste di incaricati, salvo risultino nominati dalla Società come responsabili per il trattamento dei Dati nelle aree di loro specifica competenza. Il suddetto elenco aggiornato è disponibile presso la Società. Al fine di ottenere informazioni di maggiore dettaglio in merito ai soggetti menzionati nel citato elenco, i soggetti interessati possono farne richiesta a Atlanticlux Lebensversicherung S.A., 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, fax: +352.26494.300, e-mail: atl-it@fwugroup.com o alla sede secondaria della Società in Italia, situata presso Via Roberto Lepetit 8/10, 20124 Milano, fax: +39 02 67481426, e-mail: info@atlanticlux.it, o ancora telefonare al numero verde 800.816816.

La Società precisa che i Dati non sono oggetto di diffusione. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dei soggetti interessati

Con riferimento al trattamento dei Dati, la Società informa che i soggetti interessati, ai sensi dell'Articolo 7 del Codice, potranno esercitare gratuitamente i seguenti diritti:

- a) ottenere in qualsiasi momento, senza ritardo: (i) la conferma dell'esistenza o meno di Dati detenuti presso la Società, anche se non ancora registrati, la comunicazione in termini chiari dei Dati e la relativa origine, nonché le finalità e modalità del loro trattamento; (ii) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando i soggetti interessati ne hanno interesse, l'integrazione dei Dati; (iv) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (ii) e (iii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- b) opporsi, in tutto o in parte, (i) per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento dei Dati che li riguardano per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al fine di esercitare i summenzionati diritti, i soggetti interessati dovranno inviare apposita richiesta a Atlanticlux Lebensversicherung S.A., 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, fax: +352.26494.300, e-mail: atl-it@fwugroup.com, ovvero alla Sede secondaria in Italia, Via Roberto Lepetit 8/10, 20124 Milano, fax: +39 02 67481426, e-mail: info@atlanticlux.it, o ancora chiamare il numero verde 800.816816.

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati

Il Titolare del trattamento dei Dati è Atlanticlux Lebensversicherung S.A.. Responsabile è il legale rappresentante pro tempore della Società. Al momento della redazione di tale informativa, la Rappresentante Generale di Atlanticlux Lebensversicherung S.A. in Italia è la sig.ra Antonella Pasotti.